



COMUNE DI MOENA
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DI FORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53/5 del 05.10.2010

Articolo 1– ISTITUZIONE

Al fine di valorizzare organismi di partecipazione e di consultazione, per consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini della frazione alle scelte dell'Amministrazione Comunale in ordine ai problemi riguardanti il territorio della singola località, si istituisce il Comitato di Forno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 3 bis del vigente Statuto Comunale.

Articolo 2– FINALITA' DEL COMITATO DI FRAZIONE

1. Il Comitato, quale organismo a base volontaristica, rappresentativo della popolazione, opera per consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini della frazione alle scelte dell'Amministrazione comunale in ordine alle problematiche locali.

2. Il Comitato della Frazione di Forno è un organo consultivo dell'Amministrazione comunale nominato al fine di valorizzare organismi di partecipazione e di consultazione per problemi riguardanti il territorio della medesima frazione, pertanto è espressione di tutti i cittadini che risiedono o che svolgono la loro attività lavorativa sul suo territorio o che sono, comunque, impegnati nell'ambito di Associazioni, di Organizzazioni di Volontariato e di realtà sociali operanti nella Frazione.

Suoi scopi principali sono la difesa degli interessi della comunità e la promozione dei valori di solidarietà, associativi, della scuola, culturali, sociali e morali che si manifestano nella frazione, nonché la formulazione di proposte alla stessa amministrazione per garantire gli interventi necessari allo sviluppo della Comunità di Forno.

Articolo 3- COMPOSIZIONE

1. Il Comitato di Frazione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di sette membri elettivi oltre eventualmente a massimo due membri cooptati dall'eletto Comitato.

Il Comitato viene nominato, con le modalità descritte nel successivo articolo 4), fra i cittadini elettori residenti nell'ambito territoriale di pertinenza della Frazione.

Sono inoltre membri di diritto del Comitato i consiglieri comunali residenti nella frazione.

Articolo 4- NOMINE

Il Comitato di Frazione è eletto dall'Assemblea generale della popolazione residente nella frazione, convocata mediante pubblica affissione da parte dell'Amministrazione comunale.

Possono partecipare all'Assemblea elettiva ed essere eletti nel comitato i censiti residenti nella frazione che risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune di Moena.

Nel caso in cui il numero dei candidati non superi il massimo numero di membri del Comitato, si potrà procedere all'elezione mediante votazione in forma palese per alzata di mano, salvo che l'Assemblea generale chieda che si proceda a votazione segreta mediante scheda.

Articolo 5 - DURATA IN CARICA

Il Comitato dura in carica per il periodo corrispondente a quello della durata del Consiglio Comunale.

I singoli componenti del Comitato decadono dalla carica qualora, nel corso del mandato, venisse a mancare il requisito di residenza nella Frazione.

La decadenza è pronunciata dal Comitato.

Articolo 6 – ELEZIONE DELLE CARICHE

1. Il Comitato nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco entro giorni 30 dalla elezione del Comitato stesso, con distinte votazioni, elegge:

- a. il Presidente;
- b. il Vice Presidente;
- c. il Segretario.

Articolo 7 – COMPITI

Il Presidente:

- a. rappresenta il Comitato nei rapporti con gli organi comunali e con i rappresentanti di altri enti o organizzazioni, convoca e presiede il Comitato, predispone l'ordine del giorno;
- b. dà corso alle determinazioni del Comitato e ne cura l'esecuzione;
- c. firma i verbali e le comunicazioni;
- d. cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- e. assume ogni funzione attribuitagli dal presente regolamento e dalle risoluzioni del Comitato stesso;
- f. comunica al Sindaco, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente del Comitato;
- g. relaziona annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta e sulla programmazione futura;
- h. convoca il Comitato quando lo ritenga necessario o lo richiedano almeno 3 componenti;
- i. riceve e mette a disposizione del Comitato i verbali delle sedute consiliari e di giunta, trasmessi dal Segretario comunale, curandone la raccolta;

Il Vice-Presidente:

sostituisce il Presidente in caso di assenza o suo impedimento;

Il Segretario:

registra le decisioni assunte dal Comitato e verbalizza quanto specificatamente richiesto, annotando le presenze e le assenze dei membri del Comitato alle riunioni regolarmente convocate;

Gli altri membri del Comitato:

i rimanenti membri del Comitato si occuperanno di svolgere i compiti che, di volta in volta, verranno loro assegnati dal Presidente.

Articolo 8 - FUNZIONAMENTO

1. Il Comitato di Frazione svolge la propria attività in locali adeguati messi a disposizione dall'amministrazione comunale, secondo le condizioni e modalità che verranno concordate. Tali locali dovranno comunque consentire lo svolgimento della riunione dell'Assemblea generale della popolazione.
2. I verbali delle riunioni sono pubblici e sono conservati presso la sede del Comitato.
3. Copie dei suddetti verbali sono trasmesse al Sindaco entro 30 giorni e vengono depositate presso l'Ufficio Segreteria, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale e può

segnalare ai responsabili dei servizi comunali interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

4. Le norme di funzionamento sono, per quanto compatibili ed assimilabili, le medesime previste per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. I componenti del Comitato esercitano il loro incarico senza indennità alcuna, salvo il rimborso delle spese a carico dell'amministrazione comunale, previamente autorizzate dall'amministrazione stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, dallo Statuto Comunale o dalle Leggi vigenti, il Comitato di Frazione gode della più ampia potestà di auto-organizzazione dei propri lavori, ivi incluse le modalità di svolgimento delle sedute, la disciplina delle votazioni, le modalità di pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno e degli altri atti del Comitato.

Articolo 9: COMPETENZE

1. Il Comitato di Frazione ha competenza relativamente alla proposizione di pareri e proposte di propria iniziativa non vincolanti su:

- a. questioni di carattere generale relative al territorio di competenza;
- b. piani urbanistici e viabilistici e alle variazioni del Piano Regolatore interessanti il territorio di competenza;
- c. realizzazione di opere pubbliche nel territorio di competenza;
- d. bilancio annuale di previsione;
- e. questioni di carattere sociale ed ambientale relative al territorio di competenza;
- f. regolamenti comunali compreso il presente regolamento;
- g. attivazione di manifestazioni di carattere culturale, sportivo, ecc., legate al territorio di competenza.

2. Il Comitato può promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione residente mediante l'organizzazione di iniziative di aggregazione, di intrattenimento e di socialità, con l'appoggio di associazioni esterne.

Articolo 10: DIMISSIONI DECADENZA CESSAZIONE

1. Le dimissioni da Componente del Comitato di Frazione sono presentate per iscritto al Presidente il quale le trasmetterà all'Ufficio protocollo comunale. Esse hanno effetto immediato e non sono revocabili.

2. Se nel corso del mandato un componente perde il requisito della residenza nel territorio della frazione, il Comitato lo dichiara decaduto dall'incarico.

3. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dall'incarico, per qualunque motivo, di un componente del Comitato di Frazione, il comitato provvede alla surroga nella prima seduta utile, nominando il primo tra i candidati non eletti. Nel caso non vi sia alcun nominativo di candidato non eletto si prescinde dalla surroga e la costituzione del Comitato di frazione si intende valida con la nomina di almeno la metà dei componenti fissati al precedente art. 3.

4. In caso di dimissioni o cessazione dell'incarico, per qualunque motivo, del Presidente del Comitato di Frazione, il Comitato procede nella prima seduta successiva alle dimissioni, convocata e presieduta dal segretario entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione, ad eleggere il nuovo Presidente, previa integrazione del Comitato.

Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI CITTADINI DELLA FRAZIONE SU CONVOCAZIONE DEL COMITATO

1. L'Assemblea dei cittadini è costituita, al fine di:
 - a. definire le linee generali di programmazione dell'attività della Frazione di Forno;
 - b. esprimere pareri su progetti e piani dell'Amministrazione Comunale o da avanzare all'Amministrazione Comunale medesima.
2. Per la validità dell'Assemblea devono risultare presenti almeno 20 (venti) cittadini residenti nella frazione ed aventi diritto al voto. Le delibere prese dall'Assemblea sono valide a maggioranza dei residenti presenti.
3. Il Presidente del Comitato può convocare l'Assemblea, su determinazione del Comitato, ogni volta che sia opportuno.
4. L'Assemblea viene altresì convocata dal Presidente quando ne faccia richiesta scritta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno il 5% degli elettori della frazione.
5. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato.
6. Alla convocazione dell'assemblea è data pubblicità mediante avvisi esposti nelle bacheche e nei luoghi più frequentati, almeno 5 giorni prima della data fissata.
7. Il parere delle Assemblee, unitamente ad eventuali documenti approvati, deve essere allegato al verbale delle discussioni del Comitato.
8. In seno all'Assemblea è garantita a ogni cittadino la libera espressione delle proprie idee. Per tale motivo, nel corso delle stesse riunioni il Presidente regola il dibattito cedendo la parola ad ogni cittadino presente che ne fa richiesta, avviando, al limite, veri e propri dibattiti per discutere sulle problematiche della Frazione stessa e per formulare proposte o istanze da inoltrare all'Amministrazione Comunale.
9. L'Assemblea può formalizzare proposte di deliberazione da sottoporre al Comitato sulle questioni di sua competenza.

Articolo 12 – DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento dovrà essere affissa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Moena per la durata di 30 giorni.
2. Copia del regolamento deve essere, inoltre, depositata presso la sede del Comitato di Frazione.

Articolo 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento verrà approvato dal Consiglio comunale nel testo concordato con il Comitato ed entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.